

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

..... (nel seguito denominato anche “Committente”), con sede in
..... C.F. e P.IVA, rappresentata dal in qualità
di, domiciliato per la carica presso la sede del Committente

E

..... (nel seguito denominato anche “Fornitore”), con sede in
C.F. e P.IVA, iscritta presso la Camera di Commercio di al n.
rappresentata dal in qualità di, domiciliato per la carica
presso la sede del Fornitore

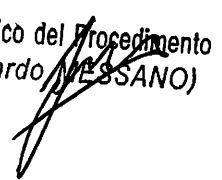
PREMESSO CHE:

- all’esito dello svolgimento della procedura aperta, ai sensi del d.lgs 50/2017 e s.m.i., indetta dal Committente con bando pubblicato sulla GUUE n. ... del e sulla GURI n. del, per l’affidamento della fornitura di....., è stato individuato come aggiudicatario definitivo il Fornitore, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la aggiudicazione definitiva è stata comunicata al Fornitore con nota prot. del ;
- che a seguito della verifica dei requisiti in capo al Fornitore, con esito positivo, è stata confermata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con determina n. del;
- che sono stati svolti dalla Prefettura competente i prescritti accertamenti antimafia nei confronti del Fornitore, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- che il Fornitore ha presentato la prescritta garanzia definitiva;
- che il CIG assegnato alla procedura e da utilizzare ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e per ogni pagamento è il seguente: 73104538A7.

*

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. ing. Eduardo MESSANO)



Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e vi accedono con efficacia di patto e portata vincolante.

Art. 2 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la fornitura di n. 8 automotrici ferroviarie nuove, bidirezionali a trazione diesel-elettrica, a tre casse, a pianale ribassato a scartamento ridotto 950 mm, di cui n. 4 costituenti la fornitura “principale” e 4 la fornitura solo “opzionale” (subordinata all’acquisizione di ulteriori finanziamenti ed all’esercizio della relativa facoltà da parte del Committente), da adibire a servizio di trasporto pubblico sulle linee ferroviarie delle Ferrovie Appulo Lucane Srl, aventi le caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta presentata dal Fornitore e negli altri documenti di gara.

Per automotrice a tre casse si intende una automotrice ottenuta interponendo un modulo di espansione (comprensivo di toilette per passeggeri diversamente abili) tra le due unità semimotrici delle automotrici a due casse.

La facoltà per il Committente di richiedere una fornitura opzionale di ulteriori automotrici è disciplinata dal successivo art. 16.

L’appalto comprende, oltre a quanto altrove previsto nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico:

- lo sviluppo della progettazione esecutiva delle automotrici sulla base del progetto presentato in sede di offerta e l’esecuzione di tutte le attività necessarie al rilascio da parte degli enti competenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia) del nulla osta tecnico (sul progetto esecutivo) ai fini della sicurezza e del conseguimento del nulla osta alla messa in esercizio delle automotrici realizzate sulla base del progetto esecutivo approvato, fermo restando l’obbligo del fornitore di attenersi, a propria cura e spese, alle prescrizioni fornite dagli enti in sede di procedimenti di verifica ed autorizzazione.
- la garanzia delle automotrici oggetto di offerta da parte del Fornitore di cui al successivo art. 14 e all’art. 29 e ss. del Capitolato Tecnico, per almeno 24 mesi e salvo il miglioramento in termini di estensione della durata, eventualmente proposto in sede di offerta;
- tutte le attività necessarie alla messa a punto e alla messa in servizio delle automotrici

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. ing. Eduardo MESSANO)

fornite, le prove di qualsiasi tipo ed i collaudi sulla rete ferroviaria del Committente;

- la fornitura e la messa a disposizione del Committente di tutta la documentazione (da redigersi in lingua italiana) occorrente a quest'ultimo per la corretta utilizzazione, gestione, istruzione e manutenzione delle automotrici e dei loro componenti e per le attività di collaudo e messa in esercizio;
- l'organizzazione e lo svolgimento di adeguati corsi di formazione ed istruzione diretti al personale indicato dal Committente sul corretto uso e sulla manutenzione delle automotrici. I corsi saranno tenuti presso le sedi del Committente in Bari;
- tutto quanto ulteriormente necessario per la consegna della fornitura a regola d'arte, per le attività di collaudo e per la messa in esercizio.

La fornitura delle automotrici e le ulteriori attività e prestazioni sono regolate dalle disposizioni del presente contratto, da quelle del Capitolato Tecnico e da tutta la documentazione presentata dal Fornitore in sede di offerta.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di contratti pubblici di forniture (D.lgs 50/2017 ed in particolare delle disposizioni specificamente applicabili all'appalto in questione) e delle ulteriori norme e regolamenti indicati nel Capitolato Tecnico. A tale riguardo, si rinvia altresì a quanto stabilito all'art. 5.3 del presente contratto.

Art. 3 - CORRISPETTIVO

3.1 Il corrispettivo totale della fornitura (principale ed opzionale) delle 8 automotrici in oggetto e di tutte le altre attività e prestazioni comprese nell'appalto è di Euro IVA esclusa, come determinato in base all'Offerta dal Fornitore in sede di gara, di cui Euro 500,00 per oneri per la sicurezza.

3.2 Il corrispettivo per ciascuna automotrice è pari ad € IVA esclusa, come determinato in base all'offerta del Fornitore. Il corrispettivo di ciascuna automotrice varrà altresì per l'eventuale esercizio delle opzioni da parte del Committente.

3.3. Conseguentemente, il corrispettivo delle 4 automotrici della fornitura "principale" è pari ad € IVA esclusa, di cui € 250 per oneri di sicurezza.

3.4 Il corrispettivo si intende onnicomprensivo e remunera qualsiasi attività, prestazione ed onere indicato nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e negli allegati e documenti richiamati nei predetti atti, nonché per l'effettuazione dei collaudi e la messa in esercizio delle

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. ing. ~~Eduardo MESSANO~~)

automotrici sulle reti del Committente.

3.5 L'importo del contratto si intende fisso ed invariabile salvo quanto diversamente previsto nel contratto o nel Capitolato Tecnico. E' esclusa qualunque forma di revisione prezzi o adeguamento monetario salvo quanto espressamente previsto per le forniture opzionali, per le quali si rinvia all'art. 16.

Art. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

4.1 I pagamenti effettuati dal Committente sono regolamentati e condizionati dalle disposizioni di cui alle seguenti fonti di finanziamento che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare:

4.2 Fermo quanto sopra, la fatturazione del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità e nel rispetto delle prescrizioni che seguono:

(N.B. Nel precedente contratto si prevedevano, differenziate a seconda del tipo di finanziamento, varie percentuali rapportate a certe scansioni temporali (stipula contratto, consegne ecc.)

.....

.....

Sarà cura del fornitore trasmettere al Committente la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

4.3 Il Fornitore dovrà tenere una specifica contabilità relativa alla commessa e ai suoi stati di avanzamento (Stati di Avanzamento Commessa: SAC) per consentire il controllo del suo avanzamento. Gli stati di avanzamento verranno compilati mensilmente dal Fornitore e ricomprenderanno tutto quanto oggetto di fornitura per il periodo di riferimento. Entro 15 giorni dall'invio dei SAC per i quali sono previsti i pagamenti di cui sopra, il Committente comunicherà l'autorizzazione all'emissione delle fatture che saranno liquidate mediante bonifico bancario a 90 giorni fine mese data fattura.

4.4 Il Fornitore, per quanto di propria competenza, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore, a tale riguardo, comunicherà al Committente

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. ing. Eduardo MESSANO)

entro 15 gg. dalla stipula del contratto, i dati richiesti dalla legge per consentire i pagamenti.

Il Fornitore che abbia notizia dell'inadempimento dei propri eventuali subaffidatari agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire negli eventuali contratti di subaffidamento, una clausola con la quale il subcontraente nell'ambito del contratto sottoscritto tra il Committente ed il Fornitore all'esito della procedura identificata con il CIG 73104538A7, si impegna: i) a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la L.13.8.2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; ii) a dare immediata comunicazione al Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; iii) ad inviare copia del contratto al Committente.

4.5 Il Fornitore dichiara che ciascun bonifico dovrà essere effettuato secondo le seguenti coordinate bancarie (da riprodurre su ogni fattura):

(Nell'ipotesi di RTI o consorzio ordinario la fatturazione potrà essere effettuata separatamente da ciascun componente per la parte di sua spettanza, previa specifica dichiarazione della Mandataria, e la fattura dovrà contenere le coordinate per il bonifico).

4.6 Il Fornitore assumerà le responsabilità del depositario ed i relativi oneri, sino alla consegna di ciascuna autotrice.

ART. 5 - PROGETTAZIONE DELLE AUTOTRICI – CONSEGUIMENTO DEL NULLA OSTA TECNICO AI FINI DELLA SICUREZZA

5.1 Entro 45 giorni dalla stipula del contratto il Fornitore dovrà predisporre e consegnare al professionista preposto, individuato dal Committente, il progetto esecutivo, redatto sulla base di quello presentato in gara, previa elaborazione a cura e spese del Fornitore medesimo degli eventuali affinamenti/modifiche/integrazioni richiesti dal Committente e/o dagli Enti competenti.

Il predetto professionista presenterà il progetto entro i successivi 30 giorni agli uffici della Regione Puglia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (soggetto con competenze tecniche) ai fini del rilascio del Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza.

5.2. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a propria cura e spese a tutte le prescrizioni tecniche

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. ing. Eduardo MESSANO)

che saranno individuate dai soggetti che intervengono nel procedimento di verifica e rilascio del nulla-osta tecnico e a compiere ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire le predette prescrizioni.

5.3 Il Fornitore si impegna espressamente e senza alcuna riserva ad eseguire a propria cura e spese tutte le attività di adeguamento/ implementazione della fornitura che si rendessero necessarie per conseguire l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il rilascio dell'omologazione ministeriale anche in dipendenza dell'approvazione/entrata in vigore di nuove norme, regolamenti, circolari e/ di qualunque altro atto o provvedimento di qualsiasi tipo e natura, rispetto al momento della gara e dell'aggiudicazione e dello sviluppo del progetto.

5.4 Il Fornitore rinuncia a qualsiasi tipo di rivendicazione economica che possa discendere dai tempi occorrenti per il procedimento di rilascio del nulla-osta tecnico.

Art. 6 - TERMINI DI CONSEGNA - PROROGHE - PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 La consegna delle automotrici al Committente dovrà avvenire secondo le tempistiche del piano delle consegne/cronoprogramma offerto in gara, fermo restando il rispetto del termine massimo di ultimazione della fornitura principale offerto dal Fornitore e comunque non oltre il

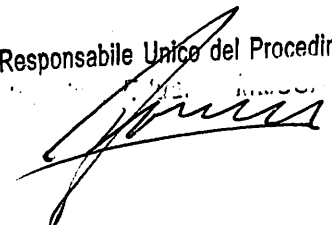
In particolare, la consegna delle automotrici dovrà quindi avvenire con la seguente tempistica: entro gg....., la prima consegna, mentre le successive consegne dovranno avvenire ciascuna entro e non oltre giorni dal termine di consegna precedente.

I tempi per la consegna della fornitura, per l'eventuale computo di ritardi, per l'applicazione delle penali e per i pagamenti decorrono dalla stipula del contratto.

Entro giorni dalla stipula del contratto dovrà inoltre essere prodotto dal Fornitore il cronoprogramma di dettaglio per la progettazione e costruzione delle automotrici, che dovrà essere sottoposto al Committente per l'approvazione.

Per quanto concerne la consegna delle forniture opzionali, nei termini di cui all'offerta del concorrente, si rinvia all'art. 16.

La consegna delle automotrici dovrà essere effettuata presso il deposito ferroviario aziendale sito in Bari Scalo, I traversa via Cifarelli, con ogni onere e spesa di trasferimento e trasporto a carico del Fornitore.

Il Responsabile Unico del Procedimento

6

Della consegna verrà redatto verbale di consegna e accettazione provvisoria. L'accettazione definitiva avverrà successivamente al collaudo favorevole ed all'autorizzazione per la messa in esercizio di automotrici.

Il verbale è sottoscritto dalle parti e costituisce titolo per la determinazione dei termini di consegna, nonché per l'avvio delle procedure di collaudo e per la richiesta di messa in esercizio da parte del Ministero.

6.2 I termini di consegna sono da considerarsi essenziali per il Committente.

Qualora casi fortuiti e/o di forza maggiore e comunque fatti non imputabili al Fornitore impediscano il rispetto dei termini di consegna, il Fornitore dovrà avanzare formale richiesta di proroga dei termini medesimi con lettera raccomandata A/R al committente, il quale valuterà la richiesta concedendo, se del caso, la proroga nel tempo minimo necessario e giustificato. E' in ogni caso escluso qualsivoglia riconoscimento economico, a qualsiasi titolo (maggiori oneri, compensi, indennizzi ecc.), anche nel caso di concessione della proroga.

6.3 Le penali sono stabilite nei seguenti termini:

a) ritardo nella consegna delle automotrici: ogni settimana di ritardo, per cause non imputabili al fornitore, esclusi i primi dieci giorni, dalla data di consegna prevista per ciascuna automotrice, comporterà l'applicazione di una penale di importo pari allo 0,15% del prezzo della singola automotrice, fino ad un massimo del 10% dell'importo della singola automotrice.

In caso di superamento di tale importo massimo, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore.

b) ritardo degli interventi in garanzia ed inattività delle automotrici: nel caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi nel periodo di garanzia di cui al successivo art. 14, rispetto ai tempi previsti, sono addebitate al Fornitore le giornate di mancata utilizzazione delle automotrici, valutati convenzionalmente, per ogni giorno di ritardo o frazioni dello stesso, nello 0,02% dell'importo relativo a ciascuna automotrice;

c) ritardo nella presentazione dei progetti: si applica una penale pari a € 5.000,00 per ogni settimana di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, nonché nell'adeguamento alle prescrizioni impartite dal Committente e dagli Enti competenti nella fase di verifica ed approvazione ed rilascio del nulla osta tecnico.

Tutti i ritardi rilevati saranno contestati al Fornitore tramite comunicazione, spedita con raccomandata A/R (anticipata a mezzo fax) ed invito a provvedere all'esecuzione immediata.

L'applicazione delle penali scatterà in modo automatico laddove il fornitore non fornisca i propri chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o non sia in grado di

provare che il ritardo è dovuto a cause allo stesso non imputabili o comunque a forza maggiore.

L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto dal saldo o comunque dal primo pagamento utile, successivo al ritardo maturato.

6.4 Risoluzione del contratto

Il Committente potrà risolvere il contratto per inadempimento del Fornitore ove:

- il ritardo si protragga per sei mesi sulla consegna di anche una sola autotrice;
- le penali applicate a qualsiasi titolo eccedano il 10% dell'importo complessivo della fornitura;
- il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione o non ottenga il nulla osta alla sicurezza e/o i convogli non ottengano l'autorizzazione alla messa in esercizio per fatti imputabili al Fornitore;
- il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni del Committente o degli enti competenti nell'ambito della fase progettuale ovvero in quella realizzativa e/o di collaudo e/o di messa in esercizio delle autotrici.

Sono ovviamente esclusi i casi in cui il ritardo o gli ulteriori eventi siano determinati da fatti non imputabili al Fornitore o a cause di forza maggiore.

In generale, la risoluzione del contratto sarà determinata in ogni caso in cui il Fornitore si renda colpevole di gravi inadempienze idonee a compromettere il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi e rendere inesigibile la prestazione.

Tutti i maggiori costi ed oneri dipendenti dalla risoluzione e/o dalla stipula di un nuovo contratto saranno a carico del Fornitore, sempre fatto salvo il maggior danno.

ART. 7 - SVILUPPO DELLA COMMESSA, VERIFICHE E CONTROLLI

L'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto dei patti contrattuali e del Capitolato Tecnico

Durante tutto lo sviluppo dell'appalto, il Committente potrà effettuare controlli a mezzo di propri incaricati saltuariamente o permanentemente inviati presso il Fornitore.

Il controllo e le verifiche nel corso del rapporto contrattuale (anche in base alle tempistiche che saranno indicate nel cronoprogramma di dettaglio), avranno ad oggetto la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni normative e contrattuali nonché il

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. ing. ~~Eduardo MESSANO~~)

corretto e tempestivo svolgimento da parte del Fornitore stesso di tutte le attività necessarie per portare a buon fine la fornitura e le altre prestazioni oggetto del contratto.

Al personale indicato dal Committente dovrà essere garantita dal Fornitore l'accessibilità alle officine e la possibilità di interloquire con maestranze e sub-fornitori, nel rispetto dei reciproci ruoli e nei limiti di strumentalità dei controlli, che non debbono interferire negativamente con la lavorazione.

Anche i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Puglia e degli altri enti competenti avranno diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, a seguito di opportuno preavviso, dello stato della fornitura e di eseguire eventuali controlli e verifiche.

Al fine di consentire al Committente un controllo dei tempi di sviluppo della commessa, il Fornitore produrrà anche un report bimestrale che descriva:

1. l'avanzamento della commessa (in termini di sviluppo, SAC maturati nel bimestre ed eventi previsti per il bimestre successivo);
2. l'aggiornamento del programma a finire, evidenziando eventuali scostamenti con quello offerto in gara.

Art. 8 - VARIANTI

8.1 Il Fornitore non potrà apportare varianti di alcun tipo al progetto delle automotrici senza autorizzazione scritta da parte del Committente.

8.2 Il Committente si riserva di apportare al progetto varianti in base a giustificati motivi tecnici ed economici ed inoltre in caso di obblighi derivanti da fonti normative nazionali e/o comunitarie sopravvenuti alla data della stipula del contratto. In tale ultimo caso, le parti negozieranno in buona fede l'eventuale riconoscimento di maggiori tempi ed oneri della variante.

8.3 Le varianti verranno formalizzate tramite apposito atto sottoscritto dalle Parti nel quale verranno altresì stabiliti eventuali slittamenti dei termini di consegna delle automotrici, modalità esecutive e eventuali modifiche (in più ed in meno) del corrispettivo pattuito di cui al precedente art. 3, tramite somma algebrica dei maggiori e minori oneri della variante da apportare rispetto alla soluzione originaria.

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Eduardo MESSANO

8.4 Non costituiscono varianti le modifiche rese necessarie per ovviare a difetti o per mantenere caratteristiche e standard qualitativi promessi dal Fornitore o per rispettare le pattuizioni contrattuali e le specifiche tecniche presentate in offerta.

Art. 9 VERIFICHE - COLLAUDI - IMMISSIONE IN SERVIZIO

9.1 Il Committente si impegna a mettere a disposizione dell'impresa la necessaria infrastruttura (personale, binari, officine e quant'altro) per l'effettuazione dei collaudi e dei necessari test di accettazione delle automotrici.

Il Fornitore dovrà assicurare a propria cura e spese ogni tipo di assistenza richiesta ai fini delle verifiche, prove e controlli e collaudi in corso d'opera e per il collaudo e la messa in esercizio delle automotrici realizzate e consegnate, provvedendo altresì alla consegna in tempo utile al Committente di tutta la documentazione necessaria e/o utile ai fini dello svolgimento delle relative attività.

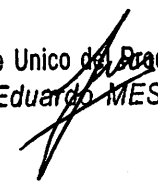
9.2 I collaudi, anche in corso d'opera, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto prescritto dai regolamenti e dalle disposizioni ministeriali, ed in particolare di quanto disposto dalla circolare DGMCTC n. 201 DC, V° n. 20/83 del 16.9.83 per le costruzioni oggetto della fornitura.

In particolare i collaudi dei componenti o assiami di cui all'allegato 5 della predetta circolare dovranno essere eseguiti alla presenza dei competenti organi ministeriali, nonché del Fornitore e del Committente ed eseguiti in conformità alle prescrizioni della circolare stessa, secondo un piano di collaudi preventivamente definito ed approvato dai competenti organi ministeriali.

Nella fase di produzione delle parti dell'automotrice potranno essere richiesti controlli, prove e collaudi per verificare la rispondenza della costruzione agli elaborati di calcolo ed ai disegni progettuali già sottoposti all'approvazione ministeriale. I controlli e collaudi in corso d'opera avranno lo scopo di accertare, sia durante la lavorazione sia nella fase finale, l'esatta osservanza a buona regola d'arte delle norme e delle prescrizioni regolanti la fornitura. A montaggio ultimato sarà eseguito, presso le officine del Fornitore, un collaudo della automotrice completa.

9.3 Il Fornitore dovrà consegnare alla Committente la seguente documentazione:

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. ing. Eduardo MESSA)



- progetto esecutivo in tempo utile per essere sottoposto all'approvazione del Ministero competente ai sensi della Circolare D.G. M.C.T.C. n. 201 – D.C. n. 20/83.
- progetto costruttivo completo di ogni distinta base del treno nel suo complesso e di tutti gli apparati e componenti, al fine di consentire la gestione di tutte le attività sia in fase di collaudo sia in sede di manutenzione programmata e correttiva per la durata della vita tecnica dei convogli. Tale documentazione dovrà essere presentata in tempo utile ai fini delle attività di collaudo dei componenti ed in ogni caso completata tre mesi prima della consegna ed accettazione provvisoria del primo treno.

I controlli e collaudi provvisori avranno lo scopo di accertare, sia durante la lavorazione sia nella fase finale, l'esatta osservanza a buona regola d'arte delle norme e delle prescrizioni regolanti la fornitura.

A montaggio ultimato sarà eseguito, presso le Officine del Fornitore, un collaudo del convoglio completo.

9.4 Il Fornitore dovrà ottenere il collaudo favorevole e dell'approvazione per l'immissione in servizio sulla rete ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. La predetta circostanza è condizione essenziale della fornitura, sicché l'accertamento della sua impossibilità è causa di risoluzione del contratto con addebito al Fornitore.

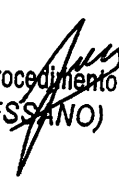
9.5 Le visite e prove per l'immissione in servizio del convoglio completo, di cui al p. II-C) della già citata circolare DGMCTC n. 201, saranno eseguite al termine di una percorrenza di 5.000 km, con esito giudicato favorevole dal Committente e comunque entro 3 mesi dalla data del verbale di consegna, purché il Committente sia stato messo in condizione di presentare in tempo utile tutta la documentazione richiesta dai competenti organi ministeriali.

In caso di interruzione della percorrenza o del periodo di cui sopra per cause imputabili al Fornitore, tale percorrenza o tale periodo potranno, per decisione del Committente, essere iniziati nuovamente.

A conclusione con esito positivo dei collaudi per l'immissione in servizio verrà redatto dal Committente con i competenti organi ministeriali il relativo "verbale di immissione in servizio".

Tutte le prove e verifiche necessarie per i collaudi e le certificazioni di omologazione dovranno essere eseguite con mezzi, a cura e spese del Fornitore.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. ing. Eduardo MESSANO)



9.6 Si rinvia a quanto ulteriormente previsto e disciplinato nel Capitolato Tecnico ed in particolare negli articoli da 24 a 29.

Art. 10 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il Fornitore, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha rilasciato e consegnato al Committente una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, per un importo di €, sotto forma di, rilasciata in data da, n., a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ogni eccezione rimossa ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Committente.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nessuna esclusa, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei termini di consegna, la qualità complessiva della fornitura e l'eventuale deprezzamento, l'ottenimento delle approvazioni e nulla-osta richiesti.

In caso di escussione, anche parziale, prima del termine previsto per la sua riconsegna, la garanzia dovrà essere reintegrata dal Fornitore nel termine di 15 giorni pena in difetto, la risoluzione per inadempimento a carico del Fornitore.

La garanzia verrà svincolata all'ottenimento del verbale di collaudo definitivo favorevole di tutta la Fornitura.

Art. 11 - MATERIALE DOCUMENTARIO - USO E CONDOTTA DELLE AUTOMOTRICI - MANUTENZIONE.

Almeno due mesi prima della consegna e accettazione provvisoria della prima autotrice dovrà essere consegnato il materiale documentario necessario per la condotta e la manutenzione corrente, programmata e correttiva della autotrice il tutto redatto in lingua italiana.

Detto materiale documentario dovrà comprendere, in aggiunta alla documentazione prevista ai punti 19.1 e 19.2 del Capitolato Tecnico, cui si rinvia nella presente sede almeno i sottoelencati documenti:

- manuali di uso e condotta in condizioni normali e di degrado funzionale in copia cartacea, (1 copia) e anche su supporto elettronico;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(coll. Ing. Eduardo MESSANO)



- manuali di manutenzione corrente, programmata e correttiva in copia cartacea (1 copia) e anche su supporto elettronico;
- piano di manutenzione e relative schede di manutenzione. Il piano di manutenzione dovrà contenere: schema delle scadenze chilometriche, descrizione delle attività per le diverse tipologie di intervento, attrezzature, ore uomo necessarie e previsione del fermo macchina redatto in copia cartacea (1 copia) e su supporto elettronico;
- cataloghi ricambi;
- software per la diagnostica

Art. 12 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore è tenuto ad organizzare e fornire idonea istruzione al personale del Committente. La tempistica dei corsi, i contenuti, modalità di svolgimento e la loro efficacia deve essere correlata con la necessità di adibire il personale istruito alla condotta, gestione e manutenzione delle automotrici che vengono consegnati alle singole scadenze.

In ogni caso, il piano di formazione, con la tempistica, tipologia ed organizzazione e gestione dei corsi, che dovrà essere tempestivamente trasmesso dal Fornitore al Committente, dovrà essere approvato dal Committente medesimo.

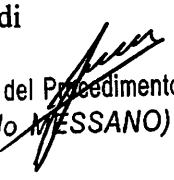
Il Committente si riserva di non svincolare la fideiussione fino a quando non siano completati i corsi di formazione per il personale nel numero previsto dal piano di formazione con le modalità sopra previste.

Art. 13 - ATTREZZATURE SPECIALI – RICAMBI

Il Fornitore deve fornire, in coerenza con il piano di manutenzione e senza ulteriori oneri economici, tutte le eventuali attrezzature speciali necessarie a porre in essere le attività connesse alla manutenzione.

Devono essere forniti dal Fornitore idonei sistemi diagnostici SW degli apparati più importanti da utilizzare in ambito manutentivo per coadiuvare i sistemi diagnostici residenti sull'automotrice. Tutte le automotrici, già all'atto della consegna, dovranno essere dotate di normali attrezzi di corredo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Ing. Eduardo MESSANO)



Art. 14 - OGGETTO E CONTENUTO DELLA GARANZIA TECNICA

Il Fornitore garantisce l'esecuzione a regola d'arte di ciascuna autotrice e di tutti i suoi componenti e la mancanza di vizi o difetti dalla data della immissione in esercizio di ciascuna autotrice per il tempo offerto in sede di gara.

Per le parti qui di seguito specificate, la garanzia ha in ogni caso la seguente specifica durata a partire dalla data di immissione in esercizio ordinario di ogni rotabile, e comunque non oltre due mesi dalla consegna:

- 48 mesi per le sale montate, le boccole a rulli ed i dischi freno;
- 48 mesi per le verniciature e le pellicole antiraffiti;
- 60 mesi per la struttura dei carrelli;
- 60 mesi per l'isolamento termoacustico delle pareti, dell'imperiale e del pavimento;
- 10 anni per la corrosione perforante di parti strutturali della cassa.

Nel periodo di garanzia, gli interventi di manutenzione correttiva come pure le spese di sostituzione di parti difettose ovvero di modifica di parti affette da vizi di funzionamento sono a totale carico del Fornitore che dovrà intervenire entro il termine di tre giorni lavorativi dalla segnalazione.

La denuncia dei vizi da parte del committente dovrà avvenire entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla scoperta, in deroga ai termini previsti nel codice civile.

Della riconsegna del rotabile riparato verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Resta inteso che il Committente, per interventi di ripristino urgente della funzionalità della autotrice e previa informativa al Fornitore potrà provvedere eventualmente alle riparazioni addebitandone il costo al Fornitore, decorsi tre giorni lavorativi dalla segnalazione.

Su garanzie e assistenza, si rinvia a quanto ulteriormente previsto e disciplinato negli articoli 29-32 del Capitolato Tecnico.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - AUTORIZZAZIONE DEI SUBAFFIDAMENTI

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Coll. Ing. Eduardo MESSANO)

E' fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, se non in casi espressamente previsti dalla legge e comunque con il consenso scritto del Committente.

Il Fornitore potrà richiedere al Committente l'autorizzazione a subaffidare parte della fornitura ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, se dichiarato in sede di offerta e nel rispetto di tutto quanto previsto nella predetta disposizione normativa.

All'atto della richiesta, il Fornitore dovrà comunicare al Committente tutti i dati relativi al subaffidamento ed al soggetto subaffidatario, ivi comprese le dichiarazioni ed i documenti idonei ad attestare in capo a quest'ultimo il possesso dei requisiti generale e speciali previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.lgs 50/2016.

Anche nei confronti del subaffidatario dovranno essere espletati gli opportuni accertamenti antimafia.

In caso di subaffidamento, il Fornitore resta solidalmente responsabile col subaffidatario per eventuali difetti o ritardi e a qualsiasi altro titolo nei confronti del Committente.

L'appaltatore dovrà inserire negli eventuali sub-contratti le clausole previste dal precedente art. 4.4 sulla tracciabilità finanziaria.

Art. 16 - OPZIONE PER LA FORNITURA DI ALTRE AUTOMOTRICI

16.1 In caso di ottenimento di ulteriori finanziamenti, é facoltà del Committente esercitare il diritto di opzione per l'acquisto di un numero variabile di ulteriori automotrici rispetto alle 4 oggetto della fornitura principale, fino ad un massimo di 4, al prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara (salvo l'eventuale adeguamento monetario nei casi e con le modalità di seguito indicate).

L'esercizio dell'opzione potrà essere effettuato anche in relazione a materiale rotabile che sia destinato a circolare sull'intera rete sociale.

Il Committente non è in alcun modo vincolato all'esercizio dell'opzione, che resta insindacabile da parte del Fornitore, che non potrà avanzare richieste o rivendicazioni di alcun tipo (ad es., per maggiori o ulteriori compensi, indennizzi o rimborsi) in ordine alla mancata attivazione della fornitura opzionale da parte del Committente, dovuta a qualsivoglia motivo, o in relazione al numero delle automotrici effettivamente ordinate dal Committente e ciò a prescindere dai finanziamenti acquisiti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Sott. Ing. Eduardo MESSANO)

Il Fornitore è vincolato all'esecuzione della fornitura opzionale che fosse esercitata dal Committente, al prezzo offerto in sede di gara ed a prescindere dal numero delle automotrici opzionali richieste (1, 2 o 3).

L'opzione potrà essere esercitata dal Committente entro il termine di consegna dell'ultima delle automotrici oggetto della presente fornitura.

I prezzi offerti dal Fornitore non sono soggetti ad adeguamento monetario per 24 mesi dalla data dell'offerta. Dopo tale termine, i prezzi offerti dal Fornitore saranno aggiornati in base al 75% degli indici Istat (indice F.O.I.) tra la data di sottoscrizione del contratto e quella dell'esercizio dell'opzione.

Ove all'esercizio dell'opzione si accompagnino richieste di variazione delle automotrici rispetto a quanto indicato nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nei documenti di offerta, le parti concorderanno in buona fede le eventuali modifiche economiche e sui tempi di consegna.

16.2 Per esercitare l'opzione il Committente dovrà inviare al Fornitore entro il termine sopra indicato una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R con la quale dichiarerà la volontà di esercitare il diritto di opzione, specificando la tipologia ed il numero di automotrici.

16.3 La fornitura opzionale sarà regolata integralmente dalle norme del presente contratto e del Capitolato Tecnico e relativi allegati e di ogni altra documentazione in tali atti richiamata, comprese le garanzie da prestare.

Il pagamento del prezzo di ciascuna automotrice opzionale avverrà in base a quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto, in coerenza con il tipo di finanziamento eventualmente ottenuto.

Le consegne delle automotrici opzionali dovranno avvenire entro il termine indicato in sede di gara ai sensi dell'art. 13.1, lett. c) del Disciplinare, pari a giorni decorrenti:

- per la prima automotrice opzionale, dalla data di ricezione della lettera di attivazione dell'opzione ai sensi del precedente art. 16.2;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Ing. Eduardo MESSANO)

- per le successive automotrici opzionali, dal termine di consegna dell'automotrice precedente;

Art. 17 - RESPONSABILITA' PER DANNI – OBBLIGHI PER LA SICUREZZA - TUTELA DEI LAVORATORI

E' obbligo del Fornitore adottare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure atte a garantire l'incolumità delle persone e/o cose comunque interessate.

Il Fornitore assume pertanto ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e/o danni a persone e cose imputabili al Fornitore medesimo nel corso dell'esecuzione del contratto, in ogni sua fase manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsiasi eventuale diritto, pretesa ed azione di terzi.

Detta assunzione di responsabilità riguarda altresì infortuni e/o danni a persone e cose del Committente e di soggetti terzi, che in qualunque modo dipendano o siano collegati con l'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsiasi eventuale diritto, pretesa ed azione di terzi.

Il Fornitore è tenuto ad osservare, applicare e fare applicare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, vigenti ed applicabili nel Paese dove ha sede lo stabilimento di produzione delle automotrici ferroviarie.

Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti, il Fornitore dovrà applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti medesimi.

Art. 18- FORO COMPETENTE

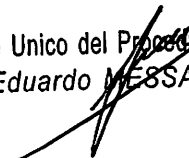
Per ogni controversia relativa al presente contratto, ove non si addivenisse ad una composizione bonaria della stessa, sarà esclusivamente competente il Foro di BARI.

Art. 19 - ONERI FISCALI E DI STIPULA

Le spese di stipulazione del contratto e quelle per la sua registrazione sono a carico del Fornitore.

Art. 20 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - RINVIO NORMATIVO

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. ing. Eduardo MESSANO)



Oltre al presente contratto, costituiscono parte integrante del regolamento contrattuale tra Committente e Fornitore, i seguenti atti e documenti, anche se non materialmente allegati:

- il bando ed il disciplinare di gara;
- il Capitolato tecnico comprensivo dei rispettivi allegati;
- l'offerta tecnica ed economica del Fornitore e relativi allegati;
- le dichiarazioni e la documentazione amministrativa presentata dal Fornitore in sede di gara e successivamente allo svolgimento della stessa;
- la garanzia fideiussoria definitiva presentata dal Fornitore di cui all'art. 10 del presente schema di contratto
- il Piano delle consegne (cronoprogramma) delle automotrici;
- l'elenco dei particolari coperti da brevetto o privativa industriale.

Qualora disposizioni contenute in tali documenti fossero in contrasto con il contenuto del presente contratto, prevale il contratto. Qualora il contrasto fosse tra i documenti sopra elencati, la prevalenza dell'uno sull'altro seguirà l'ordine in cui sono elencati.

Il Fornitore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti e le prescrizioni e disposizioni emanate dalle competenti autorità in materia di forniture e lavorazioni su rotabili ferroviari e che in qualunque modo abbiano attinenza o siano applicabili nell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 21 - ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente contratto;

-
-
-

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. ing. Eduardo MESSANO)



BARI,

Il Committente.....

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano espressamente i seguenti articoli:
Art. 3 Corrispettivo; Art. 4 Fatturazione e pagamento; Art. 5 Progettazione delle automotrici
- Conseguimento del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza; Art. 6 Termini di consegna,
proroghe, penali risoluzione del contratto; Art. 8 Varianti; Art. 9 Verifiche - Collaudi,
immissione in servizio; Art. 14 Oggetto e contenuto della garanzia tecnica; Art. 15 Divieto di
cessione del contratto, autorizzazione dei subaffidamenti; Art. 16 Opzione per la fornitura di
altre automotrici; Art. 18 Responsabilità per danni, obblighi per la sicurezza, tutela dei
lavoratori; Art. 19 Foro Competente

Il Fornitore

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Cott. Ing. Eduardo MESSANO)

